

## Sentenza del 02/11/2020 n. 3290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 11

### Intitolazione:

Finanza locale Ici Imu - Fondi Comuni di Investimento - Fondi di investimento immobiliare chiuso - Imu - Accertamento alla Società Gestione del Risparmio - Legittimità.

### Massima:

u00C8 legittimo l'accertamento Imu notificato alla SGR, Società di Gestione del Risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento cui non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica in quanto privo di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la SGR come stabilito dall'art. 36 co. 4 del TUF che dispone che i fondi comuni di investimento, disciplinati dal d. lgs. 58/98 e successive modifiche, sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. (G.T.).

Riferimenti normativi: Art. 36, 4° co, TUF.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16605/2010; 12062/2019; 15319/2013.

### Testo:

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXX, società di gestione del risparmio, propone appello contro la sentenza n.° 4924/31/2018, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.° 16908 e 16933 emessi da Roma Capitale per l'IMU degli anni 2013 e 2014 nei rispettivi importi di Euro 411.853,81 e 851.737,09.

La appellante, anche in successiva memoria, evidenzia che la CTP non ha esattamente considerato i seguenti aspetti:

a) alla XXXXX era subentrata la società di gestione del risparmio "YYYYY", mentre con diversi atti pubblici nell'anno 2015 erano stati trasferiti i fondi di investimento immobiliare chiuso, denominati ZZZZ, WWWWW e JJJJJ, con conseguente trasferimento di ogni debito anche potenziale;

b) titolare del diritto di proprietà degli immobili in questione non è la società di gestione del risparmio, bensì il fondo comune di investimento. Da ciò deriva che la appellante società non è soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 DL.gs 504/92, come riconosciuto da diverse sentenze della Corte di Cassazione e come valutato da questa CTR in relazione all'IMU dovuta per l'anno 2010;

c) Roma Capitale nelle proprie controdeduzioni equipara la XXXXX alle società di cartolarizzazione, introducendo così in modo illegittimo un motivo non ricompreso nella originaria motivazione degli impugnati avvisi di accertamento.

Roma Capitale ribadisce la piena legittimità del proprio operato, quindi chiedendo l'integrale conferma della gravata sentenza.

1. L'appello non merita accoglimento, avendo la CTP valutato correttamente gli aspetti caratterizzanti l'odierna controversia.

Rispetto alle motivazioni già proposte dalla gravata sentenza della CTP è possibile ribadire le seguenti considerazioni:

- l'art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) dispone che i fondi comuni di investimento, disciplinati nel DL.gs 58/98 e successive modifiche, sono privi di una autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

- più volte la Corte di Cassazione ha affermato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio (in tal senso di recente Cass. 12062/2019, in esplicito richiamo a Cass. 16605/2010).

- la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, attesa l'esistenza di un patrimonio separato della società di gestione del risparmio, esclusivamente tale SGR può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento (così anche Cass. 15319/2013 e CTR Campania 150/21/2020).

- ininfluyente al fine del decidere è il rilievo che alla XXXXX siano subentrate altre società di gestione del risparmio. E ciò perché tale subentro è avvenuto, come ammesso dalla stessa società appellante, nell'anno 2015; vale a dire in epoca successiva agli avvisi di accertamento impugnati, relativi all'IMU dovuta per gli anni di imposta 2013 e 2014.

Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello della società e la condanna al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7.000 comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.

---